5. L'esenzione dal COA è concessa altresì ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, stabilita dall'art. 12 della Legge 118/71 secondo quanto previsto dall'art 30 della stessa Legge. Per poter beneficiare dell'esonero gli studenti dovranno consegnare un'autocertificazione attestante la propria condizione (in cui dichiarano la titolarità di pensione di inabilità del genitore ai sensi dell'art. 12 della Legge 118/71 e l'Ente Previdenziale erogatore). Il termine per la consegna è fissato improrogabilmente alla scadenza prevista per le immatricolazioni o per le iscrizioni agli anni successivi al primo (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione. L'Università effettuerà i controlli sulle autocertificazioni e, in caso di esito negativo, ai richiedenti sarà addebitato il contributo omnicomprensivo annuale. L'autocertificazione deve essere presentata per ogni anno accademico.